

PATRIMONIO E TRUST

Il trust al nodo delle convenzioni

di Ennio Vial

L'applicabilità delle **convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni** ai *trust* è oggetto di discussione tra gli operatori del settore e la risposta alla questione è tutt'altro che scontata.

In base all'articolo 1 del **Modello OCSE**, la Convenzione si applica “*alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti*”. Precisa il successivo articolo 3, primo paragrafo, lettera a) che la nozione di “**persona**” comprende le **persone fisiche**, le **società** ed **ogni altra associazione di persone** (*body of persons*).

A sua volta, il successivo articolo 4 fornisce la definizione di “residente di uno Stato contraente” individuandola in “*ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sua sede di direzione o di ogni altro criterio di natura analoga*”.

Pertanto, un trust rientra nell'alveo delle Convenzioni se:

1. è possibile considerarlo come una persona fisica, una società o come un **body of persons**;
2. è **assoggettato ad imposizione** in uno degli Stati contraenti;
3. è considerato **residente** nello Stato contraente in cui è assoggettato ad imposizione.

Con riferimento alla prima condizione, considerata l'evidente impossibilità di assimilarlo alle persone fisiche, resta da valutare una **sua equiparazione** alle società ovvero ai “*body of persons*”.

A tal fine è opportuno precisare che, ai fini convenzionali, il termine “società”, ai sensi dell'articolo 3, primo paragrafo, lettera b) del Modello OCSE individua “*qualsiasi persona giuridica o qualsiasi ente che è considerato persona giuridica ai fini dell'imposizione*”.

In altri termini, il **Modello OCSE rinvia alle legislazioni interne degli Stati membri** impedendo di individuare una norma, generalmente valida, di equiparazione (ovvero di non equiparazione) del trust alle società.

La dottrina ritiene che il **trust possa essere considerato** come un **body of persons** e, in quanto tale, persona ai fini convenzionali.

Il suddetto articolo del modello è infatti da leggere in combinato disposto con il paragrafo 1 del Commentario ad esso relativo, secondo cui l'elencazione dei soggetti non è esaustiva e deve essere interpretata in senso lato; si afferma, infatti, che *"the definition of the term "person" given in the sub-paragraph a) is not exhaustive and should be read as indicating that the term is "person" is used in a very wide sense"*.

Si sostiene, pertanto, che se al *trust* non fossero applicabili le convenzioni contro le doppie imposizioni, sicuramente sarebbero applicabili al **trustee persona fisica o giuridica**.

Per quel che concerne la seconda condizione relativa **all'assoggettamento ad imposizione**, è evidente che essa debba essere analizzata con riferimento alle legislazioni interne degli Stati membri coinvolti.

Certamente se l'ordinamento giuridico dello Stato contraente che applica la convenzione riconosce al *trust* la **soggettività passiva ai fini delle imposte sul reddito**, occorre estendere al *trust* l'applicazione della Convenzione in oggetto, subordinatamente alla verifica della sua residenza fiscale.

Alcune convenzioni, come ad esempio quella con gli **Stati Uniti d'America** o con il **Canada** menzionano espressamente il *trust*, risolvendo a monte il problema.

Secondo parte della dottrina a conclusioni opposte, e cioè nel senso dell'impossibilità per il *trust* in quanto tale di poter beneficiare delle disposizioni contenute in una convenzione, si deve propendere nell'ipotesi di **trust trasparenti**. In questo caso, infatti, il reddito relativo al patrimonio costituito in *trust* è automaticamente trasferito ai beneficiari. Costoro saranno, conseguentemente, i beneficiari delle disposizioni convenzionali.

Il nodo dell'applicabilità del disposto convenzionale emerge soprattutto quando il *trust* è titolare di un **reddito prodotto all'estero**, come ad esempio un dividendo, per cui appare legittimo chiedersi se possiamo **limitare il prelievo** al limite previsto dalla convenzione. Nel caso opposto, tuttavia, ossia quello del **trust estero** che percepisce un reddito italiano, il problema non si pone in quanto l'applicabilità delle convenzioni è già stata sancita dall'Agenzia delle entrate con la [**C.M. 48/E/2007**](#).

Viene infatti precisato dall'Amministrazione che per individuare la residenza di un *trust* si potrà fare utile riferimento alle convenzioni per evitare le doppie imposizioni.

E' possibile che i *trust* diano luogo a problematiche di **tassazione transfrontaliera** con eventuali fenomeni di doppia imposizione o, all'opposto, di elusione fiscale.

Secondo l'Agenzia, il fatto che il *trust* sia stato annoverato, tra i soggetti passivi d'imposta, ai fini convenzionali comporta che il **trust deve essere considerato come "persona"** (**"una persona diversa da una persona fisica"** di cui all'articolo 4, comma 3, modello OCSE di convenzione per evitare le doppie imposizioni) **anche se non espressamente menzionato** nelle singole

convenzioni.